


PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

11.6.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: **COMITATOLOGIA**

Introduzione: Che cos'è la comitatologia?

Analogamente ai sistemi legislativi nazionali, le istituzioni europee hanno messo a punto un sistema per le misure di esecuzione, in quanto non tutto può essere deciso dal legislatore negli atti legislativi di base. La Commissione, esecutivo comunitario, è responsabile dell'adozione di tali misure di esecuzione (cfr. articolo 202 TCE). Tale compito è delegato a comitati specializzati all'interno della Commissione, in cui gli esperti delegati dei ministeri degli Stati membri si incontrano periodicamente. In quanto basate sul sistema dei comitati, le procedure di decisione relative alle misure di esecuzione sono normalmente chiamate "comitatologia".

Ogni atto legislativo di base definisce la delega di poteri per misure di esecuzione (specifiche) a uno (o più) comitati specifici, utilizzando una o più delle procedure specifiche previste dalla "decisione di comitatologia".¹

¹ Decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999; versione consolidata nella GU C 255 del 21.10.2006, pag. 4).

Le procedure

La decisione di comitatologia del 1999 prevede tre procedure (la procedura consultiva, la procedura di gestione e la procedura di regolamentazione).

- La **procedura consultiva** lascia la decisione alla Commissione (che tiene conto del parere del comitato).
- Nella **procedura di gestione**, il Consiglio può adottare una decisione diversa, se il comitato adotta un parere negativo. Il Consiglio non può comunque respingere la misura proposta dalla Commissione. La procedura di gestione viene normalmente utilizzata per le misure di esecuzione della politica agricola comune.
- La **procedura di regolamentazione** è più restrittiva per la Commissione. Se il comitato non appoggia la misura proposta, il Consiglio può respingerla (a maggioranza qualificata).

Il Parlamento ha ripetutamente sollecitato un miglioramento dei diritti di controllo per quanto riguarda gli atti di comitatologia basati sulla legislazione adottata secondo la **procedura di codecisione**. Nel 2006 è stata introdotta la nuova **procedura di regolamentazione con controllo** (PRC) (articolo 5 bis della decisione di comitatologia).

La PRC deve essere applicata per le misure "di portata generale" che modificano "elementi non essenziali" dell'atto legislativo di base¹ (che è stato adottato nella procedura di codecisione).

In base alla procedura di regolamentazione con controllo il Parlamento europeo, a maggioranza dei suoi membri, ha il diritto di **veto** su una decisione della Commissione se non condivide il contenuto della misura (cfr. altresì articolo 88).

Che cosa significa in pratica la comitatologia?

La Commissione trasmette regolarmente al Parlamento europeo tutti i progetti di misura di comitatologia e le relative informazioni. La DG Presidenza trasferisce il tutto alla commissione competente per l'atto giuridico di base (e alle commissioni che esprimono parere). Il segretariato della commissione inoltra le informazioni ai membri e agli amministratori dei gruppi politici.

Per quanto concerne la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, attualmente gran parte delle misure di comitatologia riguardano le procedure di gestione che vengono comunicate al PE solo "per conoscenza".

Diverse misure (che spesso riguardano la legislazione in materia di sicurezza alimentare) comportano il "diritto di controllo" del PE previsto dalla procedura di regolamentazione. In base all'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo può approvare (**entro un mese**) una risoluzione nella quale indica che, a suo parere, tali misure **eccederebbero le**

¹ Cfr. articolo 2, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CEE modificata dalla decisione 2006/512/CEE.

competenze di esecuzione delegate alla Commissione nello strumento di base. Se la commissione per l'agricoltura è competente nel merito, il suo segretariato stabilisce un termine per proporre tale obiezione alla misura.

Le misure che rientrano nella nuova procedura di regolamentazione con controllo prevedono effettivi diritti (responsabilità) di controllo per il Parlamento europeo. Se la maggioranza dei suoi membri approva una risoluzione che si oppone alla misura proposta, quest'ultima non può essere adottata dalla Commissione, che può quindi presentare una proposta modificata o una proposta legislativa.

In generale, il Parlamento europeo dispone di un periodo di **tre mesi** per opporsi alla misura proposta. Una normativa di base può, in casi eccezionali debitamente motivati, prevedere una proroga o una riduzione delle scadenze. All'atto dell'invio della misura proposta ai membri, il segretariato stabilisce un termine opportuno per le reazioni, al fine di consentire l'applicazione della procedura prevista all'articolo 88 entro il termine previsto.

(N.B.: da quando viene applicata la procedura di regolamentazione con controllo, il PE ha approvato due risoluzioni formali che si opponevano alle misure proposte in base a tale procedura¹).

Per saperne di più:

L'Unità Conciliazioni e codecisioni presso la DG IPOL ha pubblicato un dettagliato manuale di comitatologia destinato ai deputati.

Riferimenti:

- Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE) (versione consolidata)
- Accordo tra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificato dalla decisione 2006/512/CE (GU C 143 del 10.6.2008, pag. 1)
- Regolamento del Parlamento europeo, articolo 88.

Il trattato di Lisbona contiene una disposizione che disciplina esplicitamente le modalità dei cosiddetti atti delegati, che modificano o integrano la legislazione non essenziale (che sostituirà la procedura di regolamentazione con controllo). Le attuali procedure rimarranno comunque in vigore per le misure che sono basate sull'attuale legislazione. Inoltre, il trattato di Lisbona prevede la possibilità di trasferire le competenze di esecuzione alla Commissione

¹ Risoluzione del 6 maggio 2009 relativa all'indicazione del consumo di energia dei televisori e risoluzione del 16 dicembre 2008 per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio.

attraverso un regolamento adottato nell'ambito della procedura di codecisione.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il segretariato AGRI o i colleghi presso l'Unità Codecisione.